CCNL 16 SETTEMBRE 2020 PER L'INDUSTRIA DELLA GOMMA, PLASTICA E CAVI ELETTRICI – PRENOTAZIONE COPIE PER I LAVORATORI – CONTRIBUTO VOLONTARIO UNA TANTUM PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 23, 2021

La Federazione Gomma Plastica, con propria circolare dello scorso 22 febbraio, informa che come di consueto verrà predisposta la versione stampata riservata alle direzioni aziendali del Contratto collettivo nazionale di lavoro rinnovato con Accordo del 16 settembre 2020.

Con successiva comunicazione, saranno fornite le indicazioni per la prenotazione di tale volume.

Prenotazione copie per i lavoratori

—

L'Accordo del 16 settembre 2020 non ha apportato alcuna innovazione al preesistente obbligo delle aziende di distribuire gratuitamente ai lavoratori in servizio una copia del contratto collettivo di lavoro.

Verranno predisposte per la stampa tre edizioni del testo contrattuale, a cura delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filctem CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, UGL e Failc-CONF.A.I.L.) che hanno preso parte alla stipulazione del contratto.

Le aziende, al fine di adempiere al precitato obbligo contrattuale, dovranno comunicare ai diretti interessati, entro il 15 maggio 2021, il numero di copie loro occorrenti per ciascuna delle suddette tre edizioni, utilizzando gli allegati facsimile (All. A, B, C).

Le aziende con più unità produttive sono pregate di voler effettuare un'unica segnalazione per ciascuna edizione, specificando eventualmente se preferiscono la consegna, e la relativa fatturazione, frazionata tra le loro unità produttive.

Il prezzo per ciascuna copia è fissato in € 15,00 (IVA compresa) ed il pagamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni contenute negli allegati moduli.

Contributo volontario

Analogamente a quanto già effettuato in occasione dei precedenti rinnovi del CCNL, le organizzazioni sindacali stipulanti hanno manifestato l'esigenza di raccogliere dai lavoratori non iscritti, attraverso una trattenuta effettuata dalle aziende, un contributo volontario una tantum di € 30,00 pro-capite, per l'attività contrattuale svolta.

Per agevolare lo svolgimento dell'adempimento sono state individuate le modalità operative che seguono, cercando di conciliare le esigenze organizzative con la caratteristica di volontarietà del contributo e riducendo, per quanto possibile, gli adempimenti a carico delle aziende:

1. inserire una comunicazione ai lavoratori, secondo l'allegato facsimile (allegato D), nella prima busta paga utile;

2. entro il 15 aprile 2021, i lavoratori che non

intendessero destinare a Filctem-CGIL, Femca- CISL, Uiltec-UIL il contributo dovranno compilare e consegnare all'azienda la seconda parte del predetto facsimile (allegato D), scegliendo le altre opzioni alternative possibili (versamento alla UGL, alla CONF.A.I.L. o nessun versamento);

3. con le competenze relative al mese di aprile 2021, l'azienda provvederà ad effettuare le trattenute:

– a favore di Filctem-CGIL-Femca-CISL-Uiltec-UIL, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso una diversa volontà e cioè non abbia consegnato il facsimile compilato;

– a favore della UGL o della FAILC-CONF.A.I.L., qualora il lavoratore abbia esercitato la relativa opzione nel facsimile.

Nessuna trattenuta dovrà essere fatta ai lavoratori che, compilando l'apposita scheda, abbiano espresso tale volontà.

4. Successivamente, l'azienda provvederà ad effettuare i versamenti sul conto corrente di competenza fornito da ciascuna organizzazione, i cui estremi sono riportati nell'allegato E.

All.to

28416_ALLEGATIDISTRIBUZIONECCNLAIDIPENDENTI

DECONTRIBUZIONE SUD 30%: CIRCOLARE INPS N.33 DEL 22 FEBBRAIO 2021

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 23, 2021

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) prevede che ai datori di lavoro privato è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, **Campania**, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.

In particolare, lo sgravio, nei limiti delle risorse stanziate (art. 1, comma 167 della L. 178/2020), è pari al:

–**30%** dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

–**20%** dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;

–**10%** dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

L'agevolazione di cui sopra è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (c.d. *Temporary framework*).

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione in

oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Lo scorso 13 febbraio le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura dalla Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto modifiche al regime iniziale di aiuti. Tali modifiche sono approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021, che ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine di operatività del *Temporary Framework*.

Pertanto, con la circolare n. 33 dello scorso 22 febbraio, riportata in allegato, l'INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene invece l'esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito di un procedimento di autorizzazione.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in oggetto i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione normativa.

Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle

regioni ammesse

Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "**0L**", che dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all'interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all'interno dell'apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale", possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione "**0L**" con data di inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021.

Somministrazione di lavoro

L'Istituto specifica che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede

di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore.

Qualora invece l'agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l'esonero in trattazione può essere fruito dalla predetta agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.

Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l'agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal *Temporary Framework*.

Natura dell'esonero e condizioni di spettanza

La c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia istaurati che istaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:

-assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

-rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo in commento si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva

autorizzazione della Commissione europea.

Con riferimento alle agevolazioni oggetto della Decisione della Commissione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, in base alla sezione 3.1 del citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero, non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (con riferimento alla nozione di "impresa in difficoltà" cfr art. 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014);
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con riferimento alla nozione di micro o piccola impresa cfr all. I del Regolamento UE n.651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

L'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

Come detto l'agevolazione consiste in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL, complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 (con decurtazione successiva pari al: 20% per il

2026-2027 e 10% per il 2028-2029), a fronte di rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi.

L'Istituto chiarisce che lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

Infine, l'Istituto con la circolare in oggetto fornisce le indicazioni operative per la fruizione della misura, indicando in particolare le modalità di esposizione dei dati con il sistema Uniemens.

All.to

circ_33 pdf

WEBINAR LINEE STRATEGICHE E SCELTE ORGANIZZATIVE PER LA RIPRESA: A LEZIONE DAI MIGLIORI – 25 FEBBRAIO H 10.00

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 23, 2021

Riportiamo, di seguito, il programma del prossimo **webinar di approfondimento ed aggiornamento sulle novità relative**

all’internazionalizzazione organizzato da Promos.

L’incontro, in calendario per il prossimo 25 febbraio, dalle ore 10.00, ha lo scopo di fornire alle aziende strumenti utili per la propria organizzazione aziendale in ottica export, attraverso l’analisi di casi aziendali di PMI che sono riuscite a reagire alla crisi sanitaria con modalità adeguate.

Destinatari

Il webinar è rivolto alle imprese aventi sede legale e/o operativa nei territori delle Camere di commercio socie di Promos Italia: **Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia, Pordenone – Udine, Ravenna, Salerno.**

Perchè partecipare

Obiettivo dell’incontro sarà quello di far emergere le decisioni strategiche e le scelte riguardanti l’assetto organizzativo e la gestione del personale che sono state messe in atto dalle piccole e medie imprese che erano forti prima della crisi sanitaria e che, più di altre, sono riuscite ad attraversarla e a reagire con modalità adeguate. La generalizzazione delle soluzioni potrà permettere ai partecipanti, al di là delle specifiche storie e del settore di appartenenza, di trarre spunti di azione concreti da attuare per rafforzare la propria realtà.

Programma

Marina Puricelli, Docente NIBI

- Il concetto di “Impresa Forte”: le caratteristiche su cui lavorare per far fronte alla crisi
- Diventare “Imprenditori Forti”: le decisioni strategiche da prendere
- Le scelte organizzative e di gestione del personale
- Confrontarsi per imparare da chi ha sfidato la crisi:

testimonianza aziendale

Partecipazione gratuita

Iscriviti online

Invitiamo le aziende che si iscriveranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio, m.decarluccio@confindustria.sa.it), al fine di monitorare la presenza di imprese associate a Confindustria Salerno alle iniziative.

TURKEY: SACE MEETS RÖNESANS – 3 MARZO 2021 H. 10.00

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 23, 2021

TURKEY: Sace meets Rönesans – 3 marzo 2021 h. 10.00

Il prossimo 3 marzo, alle ore 11.30, SACE organizza, in collaborazione con Confindustria, l'evento in Live Webinar SACE meets Rönesans.

L'incontro sarà incentrato sulle **potenziali opportunità di business per le PMI italiane con Rönenans Holding, gruppo operante in 28 paesi del mondo come main contractor**.

Fondato nel 1993, attualmente si colloca al 9° posto tra i contractor in Europa, opera nella realizzazione di ***strutture industriali, progetti infrastrutturali, impianti di produzione chimica e farmaceutica, impianti di lavorazione di alimenti e bevande, centrali elettriche, complessi sanitari, centri commerciali, uffici, residenze e hotel***.

Il webinar sarà focalizzato sulla **presentazione dei seguenti**

progetti:

– nuovo impianto petrolchimico nella città di Ceyhan, dedicato alla deidrogenazione del propano e alla produzione di propilene;

– realizzazione di alcuni progetti infrastrutturali, inclusi ospedali e aeroporti;

– focus su altri impianti industriali.

Per prendere parte all'iniziativa, che si terrà sulla piattaforma GO!, sarà possibile iscriversi attraverso il link indicato nella locandina allegata.

SACE meets Ronesans

---

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 23, 2021

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2021/02/selezione-articoli_23_02_2021.pdf

---

Alta velocità, sintesi difficile tra Cilento e Vallo

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 23, 2021

Articoli_23_02_2021_1

Zona Asi, ecco gli occhi elettronici

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 23, 2021
Articoli_23_02_2021 2

Da Palazzo Santa Lucia nessuna politica attrattiva

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 23, 2021
Articoli_23_02_2021 3

Così la Regione guidata da Cirio ha strappato il sì della multinazionale

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 23, 2021
Articoli_23_02_2021 4

Teatri, tutti in sala per una sera

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 23, 2021
Articoli_23_02_2021 5